

Studio Legale
Avv. Armando Petrosino
Cassazionista
Via G. Garibaldi, n° 28– 84014 Nocera Inferiore (SA)
Tel. e Fax.: 081/931842

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorre il sig. **Petrosino Angelo** (c.f. PTRNGL98D28F912C), nato a Nocera Inferiore (SA) in data 28.04.1998 ed ivi residente, alla Via F. Correale, 48, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata ex art. 8, D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'**avv. Armando Petrosino** (C.F. PTRRND68S29F912E) del Foro di Nocera Inferiore, pec: a.petrosino68@avvocatinocera-pec.it, fax: 081931842, elettivamente domiciliato, ai fini di causa, presso lo studio in Nocera Inferiore, alla Via G. Garibaldi, n. 28;

contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12. Pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

contro:

Commissione RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t., ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

contro:

FormezPA, in persona del legale rappresentante p.t., ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

contro:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12. Pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

Nonché contro:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato **agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it**

Nonché contro:

Agenzia delle Entrate – Direzione Generale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Nonché contro:

Canonico Davide, (329° in graduatoria con 23,95 punti) nato a Pescara il 18.08.1988, ivi residente alla Strada Vicinale Ravignano n. 18, pec: davide.canonico@pec.it (INAD)

Controinteressato

Nonché contro:

Cirillo Emiliana, (339° in graduatoria con 23,71 punti) nata a Pompei il 14.06.1978, residente in Scafati (SA), alla Via Togliatti P. n. 63, pec: emiliana.cirillo@pecgiornalisti.it (INAD)

Controinteressato

Nonché contro:

Taddeo Mario, (556° in graduatoria con 22,61 punti), nato il 06.09.1995 a Vallo della Lucania (SA) e ivi residente in Via Dei Longobardi N. 3, pec: mariotaddeo1995v@pec.it (ReGindE)

Controinteressato

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a) del **provvedimento prot. n. 24673 del 13.05.2024 pubblicato** dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, con il quale è stata approvata la **graduatoria finale di merito** della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24.07.2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24.08.2023 e dall'atto n. 224448 del 09.05.2024)

b) **della valutazione pari a 22,45 punti della prova scritta** del ricorrente della Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3.970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria - Agenzia delle Entrate,

indetta dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023 resa pubblica in data 13.05.2;

c) **del quesito n. 7** del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

d) **del quesito n. 10** del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

e) **del quesito n. 19** del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

f) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) per le posizioni aperte presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna nella parte in cui posiziona il ricorrente tra gli idonei non vincitori, in quanto collocato al numero 594, per aver conseguito il punteggio di 22,45;
per quanto di ragione:

g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti **i questionari per la prova scritta** del concorso sub a);

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente
Nonché per l’accertamento:

i) Del diritto del ricorrente per effetto dell’annullamento all’assegnazione di punti 0,43 ulteriori 0,08, ingiustamente sottratti per l’errore del **quesito numero 7**, aggiunti rispetto ai conseguiti 22,45 in esito alla prova scritta;

l) Del diritto del ricorrente per effetto dell’annullamento all’assegnazione di punti 0,43 ulteriori 0,08, sottratti per l’errore del **quesito numero 10**, aggiunti rispetto ai conseguiti 22,45 in esito alla prova scritta;

m) Del diritto del ricorrente per effetto dell’annullamento all’assegnazione di punti 0,43 ulteriori 0,08, sottratti per l’errore del **quesito numero 19**, aggiunti rispetto ai conseguiti 22,45 in esito alla prova scritta;

n) del conseguente diritto del ricorrente al ricalcolo del punteggio attribuito alla prova scritta e dal suo inserimento nella graduatoria finale di merito con il punteggio ricalcolato in 23,98 (0,43 + 0,08 + 0,43 + 0,08 + 0,43 + 0,08);

Fatto

A) Il ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria – Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna indetta con bando di concorso n. 272034 del 24.07.2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24.08.2023 e dall'atto n. 224448 del 09.05.2024.

All'articolo 6.1 del bando di gara è stabilito che la suddetta procedura selettiva prevedeva una prova scritta, la quale *“consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate:*

- *diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta;*
- *diritto civile e commerciale;*
- *diritto amministrativo;*
- *contabilità aziendale;*
- *elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari”.*

Secondo le statuizioni del predetto bando la Commissione esaminatrice formava la graduatoria di merito per ciascuna struttura nella tabella di cui al punto 1.1 secondo il punteggio, espresso in trentesimi, della votazione conseguita nella prova scritta. La prova si intende superata con il punteggio di 21/30.

B) Il ricorrente in esito all'esecuzione del compito assegnatogli ha conseguito il punteggio finale di 22,45 per il quale è stato ritenuto idoneo, avendo superato il voto minimo di 21/30, e **si è visto collocare tra i candidati ritenuti idonei alla posizione di graduatoria numero 594, sebbene non vincitore di concorso.**

Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito prot. 24673/24 veniva pubblicato ai sensi del regolamento del bando di gara in data 13.05.2024 e nello stesso provvedimento il Direttore regionale dichiarava vincitori i candidati che si collocano nel

numero di posti previsti nel bando di concorso aumentati come da atto n. 224448 del 09.05.2024. Nel contempo tutti gli altri candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/30 sono stati dichiarati idonei, e tra questi anche il ricorrente, anche in ragione della disapplicazione della c.d. “taglia idonei”.

C) In data 30.11.2023 l’Amministrazione rendeva disponibili, sui profili personali dei candidati registrati sulla piattaforma “Concorsi smart”, gli esiti della prova ed il questionario a risposta multipla somministrato al candidato, con l’indicazione delle risposte esatte ed errate e dei relativi punteggi applicati. **Il dottor Angelo Petrosino accedendo al proprio profilo prendeva atto di aver conseguito il punteggio pari a 22,45, sufficiente a superare la prova. Ancora non aveva la possibilità di conoscere la collocazione in graduatoria.**

D) In data 13.05.2024 la Direzione regionale dell’Amministrazione resistente rendeva pubbliche le graduatorie regionali dalle quali il ricorrente veniva a conoscenza dell’esclusione dal novero dei vincitori.

Nel contempo visionando il questionario relativo al compito eseguito in sede di concorso, il dott. Petrosino riscontrava evidenti vizi di formulazione dei quesiti n. 7, n.10 ed n. 19, tali da giustificare l’annullamento e da conseguire il riconoscimento del punteggio ingiustamente negato e il ripristino di quello sottratto. In esito al preteso riconoscimento, il punteggio conseguito dal candidato in 22,45, applicandovi il correttivo secondo le regole del concorso, verrebbe rettificato in punti 23,98. Tale punteggio, sulla base della graduatoria degli idonei, avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi al n. 327 della graduatoria stessa, di conseguenza sarebbe stato riconosciuto vincitore di concorso, tenendo conto delle unità ammesse quali vincitrici ai sensi della gara.

Diritto

1) Violazione e falsa applicazione D.Lgs del 30/03/2001 n. 165; Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1 del bando di concorso prot. n. 272034 del 24.07.2023 – Eccesso di potere (sviamento); Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

Il provvedimento di collocazione del candidato nella posizione 594 della graduatoria degli idonei è conseguenza dell'errata attribuzione del punteggio nella valutazione del compito da questi eseguito il quale, a sua volta, risulta viziato in ben 3 quesiti per le ragioni che seguono.

Il quesito n. 7 recita:

“Qual è l'organo competente per la revocazione della sentenza del giudice tributario?”

- 1. La stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.*
- 2. Il tribunale amministrativo regionale.*
- 3. Il tribunale civile.”*

A dire dell'amministrazione resistente detto quesito veniva risolto in modo pretesamente errato dal candidato con la conseguente applicazione della penalità di punti 0,08.

Orbene, il quesito in esame è chiaramente attinente alla materia processuale la quale, secondo il bando di gara in questione, ed in particolare secondo l'art. 6.1 del bando stesso, non è tra le materie per le quali i candidati sono valutati. Infatti, nel citato articolo del bando sono indicate le materie oggetto di valutazione dei candidati che sono tassativamente così elencate:

“- diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta;

- diritto civile e commerciale;

- diritto amministrativo;

- contabilità aziendale;

- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari”.

Dall'elencazione è evidente che non si rinviene alcuna materia attinente al processo. Si tratta, pertanto, di un quesito che non è materia di esame, per come rappresentato nel bando di gara.

Tale quesito, pertanto, non rientrando tra le materie per le quali il candidato ha avuto la possibilità di prepararsi, è certamente fuorviante e determinante rispetto all'esito dell'esame stesso, in particolare se si tiene conto delle modalità e delle tempistiche con le quali si devono confrontare i candidati in sede di concorso.

La presenza di un quesito che esula dal programma indicato nel bando di gara determina, sotto il profilo della *par condicio* concorsuale, una disparità di trattamento a vantaggio di quei candidati che per ragioni di formazione personale e/o professionale sono a conoscenza anche delle materie non oggetto di concorso.

Da questo punto di vista l'Amministrazione ha il dovere di formulare quesiti nel rispetto delle regole da essa stessa stabilite, ponendo il candidato nelle condizioni di rispondere a tutte le domande del concorso.

Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale: ***“È evidente la violazione dell'articolo (...) del bando in cui l'amministrazione resistente è incorsa laddove aveva chiaramente indicato le materie che sarebbero state oggetto della prova”***. (cfr. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 18/09/2023, n. 13832; Tar Lazio, II, 11 gennaio 2023, n. 441, nonché Consiglio di Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).

I principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, infatti, verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*, così come sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Quale conseguenza della rilevata illegittimità del quesito n. 7 al ricorrente **spetta il riconoscimento di 0,51 punti aggiuntivi, composti dal riconoscimento del punteggio positivo pari a + 0,43 punti e la rimozione della penalità pari + 0,08 punti**. Questa rettifica consente di rideterminare il punteggio della prova del candidato in **22,96**, almeno per ciò che attiene al quesito in questione.

2) Violazione e falsa applicazione D.Lgs del 30/03/2001 n. 165; Eccesso di potere (sviamento); Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

Il quesito n. 10 recita:

“Nella società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):

- 1. Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente.*
- 2. Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente.*
- 3. Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti dei beni in natura e i crediti.”*

Detto quesito veniva risolto in modo pretesamente errato dal candidato con la conseguente applicazione della penalità di punti 0,08. La risposta ritenuta corretta è la numero 2.

Orbene, il quesito in esame è stato manifestamente posto in modo errato, sia dal punto di vista sintattico, che dal punto di vista sostanziale.

La risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è senza dubbio sbagliata, in quanto presenta un errore grammaticale e di punteggiatura, dal quale emerge una definizione non corretta dell’istituto riferito nel quesito, nonché fuorviante e ambigua, in conseguenza della quale la risposta stessa si può interpretare quale errata.

Invero, secondo il disposto dell’art. 2464 comma 2 c.c. *“Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo **almeno il 25% dei conferimenti in denaro** e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare [...]”*. È evidente che il disposto della norma citata stabilisce che i conferimenti in denaro vanno versati nella misura del 25%, mentre solamente i beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente.

È chiaro che nella formulazione del quesito **l’Amministrazione ha errato nella punteggiatura, collocando l’espressione “conferimenti in denaro” nella seconda parte della domanda**, piuttosto che nella prima parte ove si indica il conferimento del capitale, ovvero il denaro nella misura minima del 25%.

Ancora una volta l'Amministrazione ha formulato la domanda in modo quantomeno equivoco ed incompleto, inducendo il candidato in errore, dal momento in cui è costretto a scegliere tra le risposte offertegli nella convinzione che una di essa debba essere necessariamente esatta.

Infatti *“ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta””* (Cons. Stato 01.08.2022 n. 6756).

È di tutta evidenza, pertanto, l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione in quanto non è ammissibile che il candidato debba essere costretto ad individuare tra le varie risposte offerte quella che possa essere ritenuta la “meno errata” o “l'approssimativamente più accettabile”, essendo questo un metodo di formulazione dei quesiti oltremodo scorretto ed inaccettabile *“in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo”* (Cons. Stato n. 6756 del 2022, nonché TAR Lazio, sez. IV, sent. N, 11796 del 12.09.2022).

Il Giudice amministrativo, con riguardo ai criteri che la P.A. deve seguire nella formulazione dei quesiti a risposta multipla da somministrare nelle prove concorsuali, ha più volte affermato che *“[...] il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede **che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta”*** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862), (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Quale conseguenza della rilevata illegittimità del quesito n. 10, al ricorrente **spetta il riconoscimento di 0,51 punti aggiuntivi, composti dal riconoscimento del punteggio positivo pari a + 0,43 punti e la rimozione della penalità pari + 0,08 punti.** Questa rettifica

consente di assegnare alla prova del candidato il punteggio di 0,51 che, in aggiunta a quello relativo al quesito n. 7 ridetermina il punteggio finale della prova in **23,47**, almeno per ciò che attiene ai due quesiti fin qui esaminati.

3) Violazione e falsa applicazione D.Lgs del 30/03/2001 n. 165; Eccesso di potere (sviamento); Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

Il quesito n. 19 recita:

“Secondo lo scopo le società si distinguono in:

- 1. Società commerciali e società non commerciali.*
- 2. Società di persone e società di capitali.*
- 3. Società lucrative e società cooperative”.*

Il candidato ha risposto erroneamente, secondo l'amministrazione, e ha ricevuto una penalità di 0,08 punti. La risposta ritenuta corretta dall'amministrazione è la n. 3.

Tuttavia, il quesito, pur sembrando semplice, risulta fuorviante per quanto riguarda le opzioni di risposta offerte. La distinzione delle società secondo lo scopo non è chiaramente rappresentata. La risposta considerata corretta distingue tra società lucrative e cooperative, senza considerare che le cooperative possono anche essere lucrative.

L'amministrazione ha confuso il termine "cooperative" con "mutualistiche". Secondo l'art. 2511 c.c., le cooperative sono società con scopo mutualistico, ma possono anche perseguire scopi lucrativi secondo gli artt. 2513 e ss. c.c.. Quindi, le cooperative non sono in antitesi alle società lucrative rispetto allo scopo.

In sintesi, poiché le cooperative possono perseguire scopi di lucro, la distinzione proposta dall'amministrazione è errata e fuorviante.

È evidente, pertanto, che la risposta indicata come corretta è stata formulata in modo tale da indurre il candidato in errore, in quanto posta con riferimenti a loro volta errati. Nel caso in esame il candidato non avrebbe potuto rispondere correttamente nemmeno effettuando un ragionamento di esclusione delle risposte sicuramente sbagliate, in quanto nessuna delle risposte proposte corrispondeva alla definizione corretta, ancora una volta cadendo

l'amministrazione nella violazione dei principi già argomentati nell'analisi dell'errore di cui al quesito precedente.

Pur cadendo nella ripetitività, non può che ribadirsi quanto già sopra espresso con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6756 del 2022 a proposito dell'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, in quanto non è ammissibile che il candidato debba essere costretto ad individuare tra le varie risposte offerte quella che possa essere ritenuta la "meno errata" o "l'approssimativamente più accettabile", essendo questo un metodo di formulazione dei quesiti oltremodo scorretto ed inaccettabile "*in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo*". Ancora si ribadisce che le domande dei quesiti a risposta multipla "*debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta*" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862), (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

In conseguenza della sollevata illegittimità del quesito n. 19, al ricorrente **spetta il riconoscimento di 0,51 punti aggiuntivi, composti dal riconoscimento del punteggio positivo pari a + 0,43 punti e la rimozione della penalità pari + 0,08 punti**. Questa rettifica consente di assegnare alla prova del candidato il punteggio di 0,51 che, in aggiunta a quelli relativi ai quesiti n. 7 e n. 10 ridetermina il punteggio finale della prova in **23,98**, almeno per ciò che attiene ai due quesiti fin qui esaminati.

In conclusione, a seguito della rilevata illegittimità dei quesiti nn. 7, 10 e 19, dell'elaborato del ricorrente, spetta a quest'ultimo il riconoscimento di un punteggio finale di **23,98** in applicazione del quale, sulla base della graduatoria degli idonei, consentirebbe al dott. Petrosino di collocarsi almeno al n. **327 della graduatoria degli idonei**, al lordo dei criteri di preferenza legati all'età anagrafica, secondo la regola del concorso. In conseguenza di ciò questi verrebbe riconosciuto vincitore di concorso, tenendo conto delle unità ammesse quali

vincitrici del bando di concorso n. 272034 del 24.07.2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24.08.2023 e dall'atto n. 224448 del 09.05.2024.

Istanza di sospensione

Dai motivi che precedono risulta il **fumus boni juris**.

Il **periculum in mora** è evidente e deriva dall'ingiusta collocazione del ricorrente all'interno della graduatoria degli idonei non vincitori di concorso approvata col provvedimento del 13.05.2024 e, conseguentemente nella impossibilità di essere immediatamente assunto a tempo indeterminato secondo il medesimo provvedimento prot. 24673.

Invero, anche l'accoglimento parziale dei vizi eccepiti in relazione ai tre quesiti impugnati andrebbe a determinare la collocazione del ricorrente all'interno della graduatoria finale di merito in una posizione tale da poter beneficiare di un successivo scorrimento della graduatoria stessa.

Inoltre, la corretta collocazione in graduatoria consentirebbe al candidato di poter avvantaggiarsi della facoltà di esprimere la preferenza sulla collocazione territoriale di assunzione.

Ulteriore ragione a sostegno dell'istanza cautelare è l'evidente danno irreparabile che andrebbe a subire il ricorrente nel caso di esclusione dalla graduatoria dei vincitori di concorso o comunque di quelli ammessi a scorrimento.

Va anche aggiunto che il ricorrente non solo corre il rischio di non essere avvantaggiato dalle prossime procedure di scorrimento che interesseranno la graduatoria nei mesi a venire, ma non potrà neppure essere inserito nella corretta posizione nella eventuale graduatoria nazionale prevista dal punto 7.6 del bando di concorso, al fine di consentire alle direzioni regionali, che non sono riuscite a coprire tutte le posizioni bandite, di poter utilizzare le graduatorie delle direzioni che, invece, hanno assunto tutti i vincitori.

Tutto ciò in ragione di quanto disposto dall'art. 35, co. 5 ter, D.lgs. 165/2001 che stabilisce in due anni la durata della validità delle graduatorie dei concorsi per il pubblico impiego.

In via istruttoria si chiede di disporre all'amministrazione resistente di depositare agli atti del giudizio i provvedimenti impugnati; nonché ogni altro atto o documento inerente la procedura in oggetto, con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.

P.T.M.

si conclude per l'integrale accoglimento del ricorso, e per l'effetto l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati; conseguentemente si chiede di ordinare all'amm.ne resistente di provvedere all'ammissione con riserva del ricorrente alla graduatoria degli idonei vincitori di concorso. Ai fini dell'art. 13, comma 6 bis, lett. e) del DPR 30.5.2002 n. 115 il presente giudizio è esente dal contributo unificato (art. 10 legge n. 533/1973).

Roma/Nocera Inferiore, 01.07.2024

Avv. Armando Petrosino